

Allianz Global Corporate & Specialty

Allianz Reputation Protect ®

Polizza di Assicurazione a
Copertura del Rischio
Reputazionale

Allianz Reputation Protect

Polizza di copertura del rischio reputazionale

Ad eccezione dei casi diversamente disciplinati di seguito, la POLIZZA vale solo per gli EVENTI DI CRISI avvenuti per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. Tutte le parole in maiuscolo nella POLIZZA hanno il significato indicato all'Articolo 2 della POLIZZA denominato "Definizioni".

Modulo

Numero di Polizza:

1: CONTRAENTE

Nome
Indirizzo

2: PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dalle h. 24,00 del xx/xx/xxxx

Alle h. 24,00 del xx/xx/xxxx

3: LIMITE DI INDENNIZZO: in aggregato per PERIODO DI ASSICURAZIONE

SOTTOLIMITE per [_____]

4: LIMITE MASSIMO PREDETERMINATO: € per EVENTO DI CRISI

5: SCOPERTO: %

6:	POLIZZE SOTTOSTANTI
-----------	----------------------------

Directors & Officers Liability	si / no
Public Offering of Securities	si / no
Tutela legale penale	si / no
Infedeltà	si / no

Responsabilità Civile Professionale		si / no
Responsabilità Civile Generale		si / no
Product Tampering		si / no
Engineering		si / no
Property .		si / no
Aviazione		si / no

Ulteriori polizze sottostanti come specificato in qualsiasi allegato alla presente Polizza.

7: PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI:

- 7.1.
- 7.2.
- 7.3.

8: AGENZIA DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE: Media Tenor International

9: PREMIO

Premio Imponibile	€ 0,00
Imposte	€ 0,00
Premio Lordo	€ 0,00

10: EVENTI DI CRISI: è necessario dare avviso scritto per raccomandata a.r./fax a:

Allianz Global Corporate & Specialty SE
 Rappresentanza Generale per l'Italia
 C.so Italia, 23 – 20122 Milano – Italy
 Tel.+39.02.7216.1
 Fax. +39.02.7216.9239

11: DATA DI CONTINUITA': data di inizio di decorrenza del Periodo di Assicurazione

12: ASSICURATORE:

13: Allegati alla presente POLIZZA:

Nel prestare la garanzia prevista dalla POLIZZA l'ASSICURATORE si è basato su quanto contenuto nel questionario per la valutazione del rischio e sulla documentazione fornita dal CONTRAENTE che è posto alla base del presente contratto.

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE - Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

Polizze in corso per gli stessi rischi: **NO**

Polizze annullate negli ultime cinque anni: **NO**

Motivo dell'annullamento: **Nessuno**

E' mai stato rifiutato il rinnovo o negata la copertura da parte di altri assicuratori? **NO** Motivo: **Nessuno**

Siete a conoscenza di fatti dai quali possono ragionevolmente derivare EVENTI DI CRISI ai sensi della presente Polizza? **NO**

Allianz Reputation Protect

Polizza di copertura del rischio reputazionale

Articolo 1 Oggetto dell'assicurazione

1.1 COPERTURA RISCHIO REPUTAZIONALE

L'ASSICURATORE terrà indenne l'ASSICURATO per l'importo dei COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE sostenuti da un ASSICURATO per mitigare gli effetti negativi sulla propria reputazione direttamente connessi con EVENTI DI CRISI avvenuti per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

1.2 SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE

L'ASSICURATORE pagherà al o per conto del CONTRAENTE o di una SOCIETA' CONTROLLATA i costi di SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE conseguenti a EVENTI DI CRISI coperti attraverso l'Articolo 1.1

Le coperture di cui ai punti 1.1 e 1.2 che precedono opereranno solo se e nella misura in cui i relativi costi non siano coperti dalla relativa POLIZZA SOTTOSTANTE ed in ogni caso esse opereranno a secondo rischio rispetto alla copertura fornita dalla POLIZZA SOTTOSTANTE MEDESIMA.

Articolo 2 Definizioni

2.1 LIMITE MASSIMO PREDETERMINATO

La somma massima corrisposta dall'ASSICURATORE specificata al Punto 4 del Modulo per tutti gli EVENTI DI CRISI verificatisi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, fino alla quale non è necessario un preventivo consenso scritto dell'ASSICURATORE, e fino alla quale non si applica lo SCOPERTO.

2.2 SCOPERTO

La quota di partecipazione dell'ASSICURATO ai COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE come indicato al Punto 5 del Modulo, da applicarsi all'importo aggregato degli indennizzi/costi dovuti in relazione a ciascun Evento di Crisi.

2.3 EVENTO DI CRISI

- ✓ qualsiasi evento che possa attivare una POLIZZA SOTTOSTANTE, inclusa ogni NOTIFICA DI CIRCOSTANZA, o
- ✓ qualsiasi evento che possa attivare la POLIZZA come specificato attraverso un apposito accordo scritto con l'ASSICURATORE

che abbia la possibilità di intaccare in modo avverso la reputazione professionale dell'ASSICURATO.

2.4 PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI

Uno dei consulenti indicati al Punto 7 del Modulo selezionati dall'ASSICURATO oppure qualsiasi altro professionista di comunicazione in caso di crisi scelto dall'ASSICURATO a sua discrezione con precedente consenso scritto dell'ASSICURATORE.

2.5 ASSICURATO

il CONTRAENTE, le sue SOCIETA' CONTROLLATE e ogni PERSONA ASSICURATA.

2.6 PERSONA ASSICURATA

Qualsiasi persona fisica che è stata, che è, o che durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE diventi un amministratore, direttore generale o dirigente della CONTRAENTE o di una SOCIETA' CONTROLLATA, e qualsiasi persona fisica che detenga direttamente più del 20% delle azioni della CONTRAENTE o dei diritti di voto.

2.7 ASSICURATORE

Allianz Global Corporate & Specialty SE – come specificato al Punto 12 del Modulo.

2.8 POLIZZA

Il QUESTIONARIO, le dichiarazioni contenute o allegate nel medesimo documento, e il Modulo.

2.9 CONTRAENTE

L'entità giuridica indicata al Punto 1 del Modulo.

2.10 PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo indicato al Punto 2 del Modulo, o qualsiasi altro periodo come pattuito in forma scritta tra la CONTRAENTE e l' ASSICURATORE.

2.11 QUESTIONARIO

Il questionario per la valutazione del rischio compilato e sottoscritto dal CONTRAENTE e/o qualsiasi ASSICURATO per richiedere questa POLIZZA, e tutte le informazioni e la documentazione accompagnatoria e allegata a tal fine.

2.12 COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE

Qualsiasi onorario e/o costo o spesa sostenuto dall'ASSICURATO solo ed esclusivamente:

- per un servizio professionale del PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI,
- per comunicazioni sui canali media (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo internet, mass-media di carattere sociale, stampa, radio e televisione), eventi informativi pubblici o privati e materiale informativo a seguito delle indicazioni suggerite dal PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI,

- per servizi di comunicazione digitale, inclusi i servizi di ottimizzazione dei motori di ricerca a seguito delle indicazioni suggerite dal PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI,
- sondaggi e ricerche di mercato a seguito delle indicazioni suggerite dal PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI,
- per un consiglio specifico per il rispetto delle esigenze di comunicazione vincolanti (ad esempio la pubblicità ad hoc) e per la legittimità di iniziative di comunicazione come suggerito dal PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI,
- per mitigare l'effetto negativo sulla reputazione dell'ASSICURATO da una richiesta di risarcimento su una POLIZZA SOTTOSTANTE tramite la diffusione di accertamenti / risultati effettuati in / emersi da una disposizione giudiziaria definitiva a favore dell'ASSICURATO sulla medesima richiesta di risarcimento

che sia specificamente destinato a mitigare l'effetto negativo sulla reputazione dell'ASSICURATO in relazione diretta con l'EVENTO DI CRISI.

COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE non include qualsiasi costo, onorario o spesa diverso da quelli di cui alla lista che precede. Tra i costi, onorari o spese non inclusi nella definizione in questione rientrano pertanto, a solo titolo esemplificativo:

- stipendi, retribuzioni e/o provvigioni, e/o altre forme di remunerazione di amministratori, dirigenti o dipendenti della CONTRAENTE o di una SOCIETA' CONTROLLATA,
- costi interni o spese della CONTRAENTE o di una SOCIETA' CONTROLLATA,
- perdita di profitto / fatturato,
- spese legali oltre a quelle specificatamente sopra indicate,
- costi sostenuti per perimetrare le ragioni dell'EVENTO DI CRISI inclusi ma non limitati ai costi per modificare i prodotti, servizi, processi, organizzazioni e sistemi di controllo.

2.13 SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE

Il servizio di una AGENZIA DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE per monitorare la reputazione dell'ASSICURATO (che deve essere una persona giuridica di diritto privato) come recepita dai media accessibili al pubblico attraverso l'analisi dei media con riferimento a quell'ASSICURATO e conseguente ad un EVENTO DI CRISI.

Il SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE è fornito a seguito di specifica richiesta di quell'ASSICURATO, che si protrae in un arco temporale tale per cui non si denota più una significativa percezione dell'EVENTO DI CRISI nei media accessibili al pubblico, ma in ogni caso non oltre 12 mesi dopo che si è manifestato per la prima volta l'EVENTO DI CRISI.

2.14 AGENZIA DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE

L'entità indicata al Punto 8 del Modulo.

2.15 SOCIETA' CONTROLLATA

Qualsiasi SOCIETA' della quale il CONTRAENTE, alla data di decorrenza della POLIZZA, ha il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano.

E' inoltre considerata SOCIETA' CONTROLLATA qualsiasi entità giuridica consolidata nell'ultimo bilancio consolidato del CONTRAENTE in base ai principi IAS o GAAP.

2.16 LIMITE DI INDENNIZZO

La somma indicata al Punto 3 del Modulo che rappresenta la massima esposizione dell'ASSICURATORE per tutti gli EVENTI DI CRISI per i quali la garanzia prestata dalla POLIZZA opera.

2.17 TRANSAZIONE

uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- a. la fusione del CONTRAENTE con un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;
- b. il trasferimento del 90% o più delle attività della CONTRAENTE ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;
- c. l'acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto del controllo della CONTRAENTE così come definito dall'art. 2359 del codice civile;
- d. l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione della CONTRAENTE a qualsiasi tipo di procedura concorsuale.

2.18 POLIZZE SOTTOSTANTI

le polizze di assicurazione che la CONTRAENTE ha indicato al punto 6 del Modulo, incluso ogni successivo rinnovo o sostituzione con gli stessi o diversi assicuratori, purché tale polizza di rinnovo o sostituzione (i) riguardi sostanzialmente gli stessi rischi, (ii) abbia termini e condizioni sostanzialmente equivalenti e (iii) massimali e premi non superiori o inferiori di oltre il 20% rispetto alla relativa polizza sostituita o rinnovata già indicata al punto 6 del Modulo.

Articolo 3 Esclusioni

L'ASSICURATORE non è in alcun modo obbligato a effettuare alcun pagamento per EVENTI DI CRISI:

3.1 CONOSCENZA PREGRESSA

derivanti da, basati su o attribuibili a ogni fatto, circostanza, EVENTO DI CRISI o altre questioni:

- (i) in tutto o in parte già comunicato su una POLIZZA SOTTOSTANTE antecedentemente alla data di decorrenza di questa POLIZZA, o che derivi dallo stesso o essenzialmente dagli stessi fatti riportati in una precedente notifica; o
- (ii) note o conosciute dall'ASSICURATO antecedentemente alla DATA DI CONTINUITA' riportata al Punto 11 del Modulo; o
- (iii) controversia pendente o antecedente alla DATA DI CONTINUITA' e della quale l'ASSICURATO aveva ricevuto notifica o controversia derivante dai medesimi fatti o fatti analoghi a quelli che sono stati affermati in una controversia pendente o antecedente alla DATA DI CONTINUITA'; o
- (iv) inchiesta, investigazione o notifica fatta, minacciata o intimata contro l'ASSICURATO prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE; o

(v) connesse a quanto dichiarato all'ASSICURATORE nel QUESTIONARIO, incluso quelle connesse ad ogni inchiesta, investigazione, notifica, condotta, fatto o questione ivi dichiarata o comunicata, indipendentemente da come viene riportata.

Restano fermi ed applicabili gli art. 1892, 1893 e 1894 cc nonché tutti i relativi rimedi e diritti in capo alle parti.

3.2 COMPORTAMENTO VOLONTARIO

derivanti da, basati su o attribuibili a qualsiasi azione od omissione volontaria o dolosa da parte di qualsiasi ASSICURATO o degli organi di gestione della CONTRAENTE e/o SOCIETA' CONTROLLATA o di una persona fisica o giuridica che detenga più del 10% delle azioni della CONTRAENTE e/o SOCIETA' CONTROLLATA.

Articolo 4 LIMITE DI INDENNIZZO e Franchigia

4.1 LIMITE DI INDENNIZZO

Il LIMITE DI INDENNIZZO indicato al Punto 3 del Modulo rappresenta in aggregato la somma massima, per PERIODO DI ASSICURAZIONE, che l'ASSICURATORE pagherà per tutti i COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE, per tutti i SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE e tutti gli altri pagamenti garantiti da questa POLIZZA per tutti gli ASSICURATI.

Ai sensi della presente POLIZZA, più EVENTI DI CRISI che coinvolgono un ASSICURATO che derivano, sono attribuibili o sono connessi in qualsiasi modo ad un singolo evento saranno considerati come un unico EVENTO DI CRISI. Questo sarà considerato occorso nel momento in cui il primo EVENTO DI CRISI è accaduto.

I sottolimiti di indennizzo concordati in questa POLIZZA sono inclusi e non in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO.

L'ammontare pagato da un ASSICURATO come SCOPERTO non concorrerà a ridurre il LIMITE DI INDENNIZZO.

4.2 FRANCHIGIA

Nessuna franchigia è applicabile.

4.3 CONDIZIONI DELLA POLIZZA SOTTOSTANTE

Le esclusioni della POLIZZA SOTTOSTANTE ed il rispetto da parte dell'ASSICURATO delle condizioni indicate nella POLIZZA SOTTOSTANTE non limiteranno la copertura della presente POLIZZA.

Articolo 5 EVENTI DI CRISI

5.1 NOTIFICA E APPROVAZIONE

L'ASSICURATO dovrà dare comunicazione scritta all'ASSICURATORE di un EVENTO DI CRISI nel più breve tempo possibile, ma non oltre tre (3) giorni dopo che i servizi del PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI sono stati richiesti. A condizione che le comunicazioni siano avvenute nel pieno rispetto di quanto sopra, ogni EVENTO DI CRISI che nasca da un fatto soggetto a NOTIFICA DI CIRCOSTANZA sarà considerato presentato alla data della NOTIFICA DI CIRCOSTANZA all'ASSICURATORE.

Qualora l'ASSICURATO avesse dato mandato al PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI come specificato al punto 7 del Modulo, i COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE non necessitano di preventiva approvazione da parte dell'ASSICURATORE, ma solo nel caso in cui i costi per un EVENTO DI CRISI non ecceda il LIMITE MASSIMO PREDETERMINATO per ciascun EVENTO DI CRISI.

I COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE che eccedono il LIMITE MASSIMO PREDETERMINATO per ogni EVENTO DI CRISI e/o causati da servizi di consulenti di comunicazione oltre a quelli specificati al Punto 7 del Modulo necessitano della preventiva approvazione scritta da parte dell'ASSICURATORE che non potrà essere irragionevolmente negata o ritardata, e che potrà – a discrezione dell'ASSICURATORE – essere basata sull'analisi condotta e sulle raccomandazioni rilasciate dall'AGENZIA DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE, se resa disponibile all'ASSICURATORE dall'ASSICURATO. I COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE che eccedono il LIMITE MASSIMO PREDETERMINATO saranno soggetti a SCOPERTO.

Qualora l'ASSICURATO avesse dato mandato a un PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI oltre a uno di quelli specificati al punto 7 del Modulo, tutti i COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE necessitano di una preventiva approvazione scritta da parte dell'ASSICURATORE per essere considerati in copertura, a meno di altro accordo con l'ASSICURATORE.

5.2 COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE avanzati per persone fisiche

Con riferimento ad ogni EVENTO DI CRISI, l'ASSICURATORE potrà anticipare i COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE per conto di una persona fisica ASSICURATA via via che essi maturano o emergono, senza che ciò, ove avvenisse, possa essere considerato come conferma o accettazione di copertura. Se in un determinato momento l'ammontare o una parte di tale indennizzo o anticipazione fosse considerato non in copertura o escluso in base a questa POLIZZA, incluso quanto determinato in conformità con l'Articolo 5.4 "Ripartizione", allora tutto l'ammontare avanzato o anticipato e non dovuto dovrà essere restituito immediatamente all'ASSICURATORE, su apposita richiesta del medesimo.

5.3 MANDATO

L'ASSICURATO può scegliere il PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI a sua discrezione. È esclusivamente responsabilità dell'ASSICURATO negoziare l'oggetto e la portata del mandato e verificare con il PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI ogni eventuale conflitto d'interessi.

I servizi di un PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI e dell'AGENZIA DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE sono offerti all'ASSICURATO dal PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI e dall'AGENZIA DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE direttamente e senza la supervisione dell'ASSICURATORE. Di conseguenza l'ASSICURATORE non è tenuto a e non rilascia alcuna garanzia o rassicurazione in riferimento ad alcuno di questi servizi o in caso di fallimento nella prestazione

di tali servizi. L'ASSICURATORE inoltre non avrà alcuna responsabilità per fatti, errori od omissioni del PROFESSIONISTA IN COMUNICAZIONE DI CRISI o dell'AGENZIA DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE o per danni derivanti dall'uso di o dall'incapacità di utilizzare tali servizi.

5.4 RIPARTIZIONE

Nel caso in cui un EVENTO DI CRISI dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell'oggetto della POLIZZA che fattispecie non rientranti nell'oggetto della POLIZZA, l'ASSICURATO e l'ASSICURATORE dovranno prevenire a una giusta ripartizione dei costi da sostenere, tenendo conto dei reciproci interessi legali e delle esposizioni finanziarie nelle sopra indicate fattispecie.

Articolo 6 Condizioni Generali

6.1 APPLICABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL QUESTIONARIO

Nel prestare la garanzia prevista dalla POLIZZA, l'ASSICURATORE si è basato anche su quanto contenuto nel QUESTIONARIO.

Solo le informazioni, le affermazioni o la conoscenza da parte di una PERSONA ASSICURATA che sia amministratore, direttore generale, dirigente o socio (secondo quanto previsto alla Definizione 2.6) di una persona giuridica che è ASSICURATA ai sensi della POLIZZA, potranno essere attribuite a quella stessa persona giuridica, e la conoscenza da parte di una PERSONA ASSICURATA che sia amministratore, direttore generale, dirigente o socio (secondo quanto previsto alla Definizione 2.6) della CONTRAENTE potrà essere attribuita ad ogni altro ASSICURATO.

Restano comunque ferme ed impregiudicate le previsioni, rimedi e diritti degli ASSICURATORI e dell'ASSICURATO ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

6.2 LIMITI TERRITORIALI

La copertura assicurativa opera – ove consentito dalla legge – per gli EVENTI DI CRISI verificatisi ovunque nel mondo.

6.3 SANZIONI / EMBARGO

Nessuna copertura viene fornita dalla POLIZZA e l'ASSICURATORE non sarà tenuto ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga l'ASSICURATORE a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

6.4 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà risolta esclusivamente in applicazione del diritto italiano. L'ASSICURATORE e la CONTRAENTE concordano di rimettere le eventuali dispute esclusivamente alla giurisdizione italiana.

6.5 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La POLIZZA cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva comunicazione scritta. Il suo rinnovo alla fine del PERIODO DI ASSICURAZIONE è soggetto a nuovo accordo scritto con l'ASSICURATORE. E' escluso il tacito rinnovo.

6.6 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24,00 del giorno indicato al Punto 2 del Modulo, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati.

In difetto, la copertura sarà efficace dalle ore 24,00 del giorno dell'effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio.

Se la CONTRAENTE non paga i premi o le rate di premio successivi, l'efficacia della copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi devono essere pagati direttamente all'ASSICURATORE o all'intermediario assicurativo per il cui tramite si è provveduto alla stipula della POLIZZA.

6.7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oltre all'eventuale annullamento della POLIZZA, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

6.8 MODIFICHE ALLA POLIZZA

La POLIZZA contiene ogni accordo tra le parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della POLIZZA.

6.9 MODIFICHE RILEVANTI / TRANSAZIONI

La CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO comunicheranno immediatamente per iscritto all'ASSICURATORE ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla POLIZZA.

Le modifiche o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'ASSICURATORE possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla POLIZZA, ai sensi e per gli effetti del codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'ASSICURATORE avrà inoltre il diritto di recedere dalla POLIZZA ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'ASSICURATORE rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO informeranno l'ASSICURATORE della TRANSAZIONE nel più breve tempo possibile e in ogni caso prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di efficacia della TRANSAZIONE. L'Assicuratore potrà recedere dalla POLIZZA mediante comunicazione scritta da inviarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della CONTRAENTE o dell'ASSICURATO di cui sopra (o in ogni momento dopo la conoscenza della

TRANSAZIONE, ove il CONTRAENTE e l'ASSICURATO si rendano inadempienti al relativo obbligo di comunicazione). Il recesso avrà effetto il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

6.10 DIRITTO DI SURROGA

Per ogni pagamento effettuato ai termini di questa POLIZZA, l'Assicuratore si surrogherà nei diritti di rivalsa della CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO nel limite degli importi pagati.

6.11 AUTORIZZAZIONE / PAGAMENTO

Il CONTRAENTE agisce per proprio conto e di ciascun ASSICURATO per quanto attiene a:

- (a) negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura;
- (b) premi;
- (c) appendici e modifiche alla presente Polizza.

Il pagamento al CONTRAENTE di qualunque importo o indennizzo ai sensi della presente Polizza, a qualsiasi ASSICURATO sia dovuto, libera definitivamente l'ASSICURATORE con riferimento al relativo obbligo verso il relativo ASSICURATO.

6.12 CESSIONE

Questa POLIZZA e ogni diritto da essa derivante non sarà assegnato o trasferito senza il consenso scritto dell'ASSICURATORE.

6.13 ACCORDO TRA LE PARTI

La POLIZZA (inclusi il QUESTIONARIO, e tutta la documentazione sottoposta in sede di valutazione) contiene ogni accordo tra le parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le parti non si deve ritenere applicabile ed è superato o sostituito dalla presente POLIZZA.

IL CONTRAENTE

Il CONTRAENTE dichiara:

- di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
- di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le condizioni contrattuali di polizza;
- di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la Nota Informativa ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 d.lgs. 07/09/2005 n° 209.

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il CONTRAENTE dichiara altresì di conoscere ed approvare espressamente gli articoli sottoesposti della POLIZZA:

- Art. 1.1 Copertura rischio reputazionale
- Art. 1.2 SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA REPUTAZIONE
- Art. 2.1 LIMITE MASSIMO PREDERMINATO
- Art. 2.2 SCOPERTO
- Art. 2.3 EVENTO DI CRISI
- Art. 2.5 ASSICURATO
- Art. 2.6 PERSONA ASSICURATA
- Art. 2.10 PERIODO DI ASSICURAZIONE
- Art. 2.12 COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE
- Art. 2.15 SOCIETA' CONTROLLATA
- Art. 2.16 LIMITE DI INDENNIZZO
- Art. 3 Esclusioni
- Art. 3.1 Conoscenza pregressa
- Art. 3.2 Comportamento volontario
- Art. 4.1 LIMITE DI INDENNIZZO
- Art. 4.2 Franchigia
- Art. 5.1 Notifica e approvazione
- Art. 5.2 COSTI DI CRISI REPUTAZIONALE avanzati per persone fisiche
- Art. 5.3 Mandato
- Art. 5.4 Ripartizione
- Art. 6.1 Applicabilità delle dichiarazioni contenute nel questionario
- Art. 6.2 Limiti territoriali
- Art. 6.3 Sanzioni/embargo
- Art. 6.4 Legge applicabile e foro competente
- Art. 6.6 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 6.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 6.9 Modifiche rilevanti/TRANSAZIONI
- Art. 6.11 Autorizzazione/pagamento

IL CONTRAENTE
